



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 29 marzo 2023

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario, relatore
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario
Emanuele MIO	Referendario

VISTI gli articoli 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'articolo 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'articolo 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio di previsione 2020/22, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2020/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2020, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR;

VISTE le deliberazioni n. 21/2021/INPR e n. 24/2022/INPR con le quali la Sezione ha approvato il programma di lavoro per gli anni 2021 e 2022;

VISTA l'ordinanza presidenziale 27/2021/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 8/2023 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Primo Referendario Giovanni Dalla Pria;

FATTO E DIRITTO

Com'è noto, la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”* introdusse in maniera innovativa nell'ordinamento forme di controllo cd. “collaborativo” da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha poi previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle previsioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto in particolare del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno fosse “ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità” concorrendo “alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno”

(sentenza n. 179 del 2007) ritenendo altresì che tale nuova attribuzione trovasse diretto fondamento nell'articolo 100 Cost., il quale come noto assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo "sulla gestione del bilancio dello Stato" ivi previsto come oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata.

Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 i controlli sui bilanci hanno assunto caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, ivi prevedendosi, nell'ambito delle verifiche di cui alla citata legge 266/2005, la possibilità di accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (oggi peraltro superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.) che comporta per le amministrazioni interessate l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, come oggi statuito, per ciò che più nello specifico concerne gli enti locali, dall'articolo 148 *bis* D. Lgs. 267/2000.

La ratio che ha caratterizzato questa evoluzione va rinvenuta nella finalità di prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio di cui al novellato art. 81 della Costituzione, riverberandosi tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, con possibile vanificazione della funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi eurounitari (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 40 del 2014). Ne consegue che tale tipo di sindacato è esercitato nell'interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso, per cui il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive all'ente appare anch'esso strumentale al perseguimento del rispetto degli obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell'Unione europea in ordine alle politiche di bilancio.

Posto che peraltro non sono mai state abrogate le disposizioni contenute nelle citate leggi n. 131/2003 e n. 266/2005, si evince che coesiste ad oggi una duplice finalità del controllo finanziario sugli enti locali: da un lato, esso è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le misure correttive che ritengano più opportune; dall'altro, a fronte di irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche la cui gestione è demandata all'ente assoggettato a controllo.

In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal d.lgs.118/2011 che, in attuazione della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale (articolo 119 della Costituzione), ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

In considerazione di tutto quanto sin qui osservato, vanno altresì richiamate le linee guida della Sezione delle Autonomie (ci si riferisce in particolare alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per l'esercizio in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Nello specifico, secondo la giurisprudenza (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 40/2014), il controllo ex articolo 148 *bis* D. Lgs. 267/2000 ha natura preventiva ed è segnatamente preordinato al riscontro di ogni disfunzione contabile che si appalesi dalla strumentazione economico- finanziaria (*“irregolarità suscettibili di pregiudicare anche in prospettiva gli equilibri economico - finanziari degli enti”*, articolo 148 *bis*, comma 1). Siffatto controllo riguarda, tra l'altro, la *“violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria”* (articolo 148 *bis*, comma 3, primo periodo, D. Lgs. 267/2000). L'accertamento di detta violazione non determina immediati provvedimenti interdittivi da parte della Corte dei conti. Infatti, l'interdizione consegue a fattispecie diverse da quella indicata, preclusive dell'*“attuazione dei programmi di spesa”* (articolo 148 *bis*, comma 3, terzo periodo), per *“la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*. Più specificamente, quest'ultime costituiscono violazioni di danno perché alterano in concreto il bene giuridico dell'equilibrio economico - finanziario dell'ente locale, producendone una lesione effettiva. Al contrario, le prime (*“violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria”*), che qui astrattamente interessano, costituiscono violazioni di mero pericolo perché il suddetto bene giuridico è soltanto minacciato. A ben vedere, si tratta di pericolo astratto o presunto che si attegga ad elemento costitutivo della fattispecie proibitiva, talché la Corte dei conti lo deve inferire *iuris et de iure* nel momento in cui accerta la violazione. Rafforza tale distinzione la richiamata previsione normativa per cui le irregolarità siano suscettibili *“anche in prospettiva”* (articolo 148 *bis*, comma 1) di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. Ma la presunzione legale di pericolo, nei termini suddetti, onera la Corte dei conti a verificare se si profilano conseguenti effetti, questa volta, dannosi per l'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale: essi non ricorrono ove lo scrutinio delle misure correttive operate dall'ente locale rilevi l'idoneità /efficacia, in concreto, delle stesse perché ascrivibile a profili di attendibilità, affidabilità, serietà e congruenza.

La Sezione si è pronunciata in precedenza con deliberazione n. 129/2022/PRSE in esito al rendiconto 2019 e al bilancio di previsione 2019/2021, nei seguenti termini: 1) raccomanda di vigilare sull'attendibile valorizzazione, anche in sede previsionale, del fondo pluriennale vincolato, richiamando i corrispondenti principi contabili; 2) accerta la mancata valorizzazione della cassa vincolata, significando l'applicazione dei corrispondenti principi contabili; 3) accerta l'esiguità dell'avanzo disponibile, richiamando le implicazioni contabili sul risultato di amministrazione; 4) accerta

l'esiguità percentuale di riscossione dei residui attivi di cui al titolo III, con particolare riferimento alle sanzioni del codice della strada, rinnovando la raccomandazione ad una maggiore efficacia nella riscossione, a seguito di puntuale verifica dell'esigibilità.

A seguito dell'esame dei questionari sul bilancio di previsione 2020/22 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2020, delle relazioni dell'Organo di revisione relative al bilancio e rendiconto medesimi e degli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), relativi al comune di Nervesa della Battaglia, emerge la situazione contabile-finanziaria compendiate dalle seguenti tabelle, ordinate per segmenti di materia.

RISULTATO DI COMPETENZA - EQUILIBRI DI BILANCIO - EQUILIBRIO COMPLESSIVO

L'impostazione del bilancio di previsione 2020-2022 è tale da garantire il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'articolo 162 del TUEL ed il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi articolo 1, comma 821, legge n. 145/2018. Il rendiconto 2020 è stato approvato con le seguenti risultanze:

Rendiconto 2020	
Risultato di competenza di parte Corrente ¹ (O1=G+H+I-L+M)	134.921,98
O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente	4.478,46
O3) Equilibrio complessivo di parte corrente	37.533,29
Saldo delle partite finanziarie	0
Risultato di competenza di parte Corrente (O1=G+H+I-L+M) al netto del saldo negativo delle partite finanziarie	134.921,98
O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente al netto partite finanziarie	4.478,46
Risultato di competenza di parte Capitale (Z1)= P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)	764.766,50
Z2) Equilibrio di bilancio di parte capitale	140.973,29
Z3) Equilibrio complessivo di parte capitale	50.973,29
Risultato di competenza (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)	899.688,48
W2) Equilibrio di bilancio	145.451,75
W3) Equilibrio complessivo	88.506,58

¹ ex articolo 162, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL).

L'Ente ha conseguito un risultato di competenza W1 non negativo come prescritto dall'articolo 1 comma 821 della legge n. 145/2018, come pure l'equilibrio di bilancio W2. L'Ente ha, altresì, verificato il conseguimento dell'equilibrio complessivo ai sensi e per gli effetti delle indicazioni rese dal decreto 1° agosto 2019. L'avanzo è stato applicato nei limiti di quello determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione.

Obiettivi di finanza pubblica

L'Ente rispetta il saldo obiettivo di finanza pubblica avendo conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 1 della Legge 145/2018.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Rendiconto 2020		
Fondo cassa al 31/12/es. n	(+)	3.292.923,76
Totale residui attivi	(+)	996.259,06
Totale residui passivi	(-)	2.253.053,75
FPV in spesa di parte corrente	(-)	102.007,77
FPV in spesa di parte capitale	(-)	416.302,60
FPV in spesa per attività finanziarie	(-)	0,00
Risultato contabile di amministrazione	(=)	1.517.818,70
Totale accantonamenti	(-)	424.888,67
<i>di cui: FCDE</i>		277.238,67
<i>di cui: Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00
<i>di cui: Fondo contenzioso</i>		50.000,00
<i>di cui: Fondo perdite partecipate</i>		0,00
<i>di cui: Altri accantonamenti</i>		97.650,00
Totale parte vincolata	(-)	752.683,32
Totale parte destinata agli investimenti	(-)	161.356,01
Totale parte libera (avanzo)	(-)	178.890,70

Il risultato di amministrazione 2020 è positivo e in incremento in rapporto all'esercizio precedente, anche con riferimento alla parte libera. L'indice di liquidità risulta superiore all'unità. Tra le quote accantonate e quelle vincolate, si rileva in particolare quanto segue:

ACCANTONAMENTI

L'ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al d. lgs. 118/2011 e s.m.i.. In applicazione del metodo ordinario, l'accantonamento a FCDE iscritto a rendiconto ammonta a complessivi Euro 277.238,67. Lo stesso accantonamento rappresenta una sterilizzazione del rischio sui residui attivi iscritti al titolo 1^a (di euro 229.089,98) e 3^a di parte corrente (euro 127.018,387), di rapporto percentuale pari al 77,85%.

INDENNITÀ FINE MANDATO

Si rilevano inoltre accantonamenti per indennità di fine mandato pari a euro 7.650.

FONDO RISCHI CONTENZIOSO

A pagina 9 della relazione dell'Organo di revisione, emerge che il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro 50.000, determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria di cui al punto 5.2 lettera h) e tenuto conto di quanto previsto dal principio contabile dell'OIC- Organismo italiano di contabilità 31 "*Fondo per rischi e oneri (..)*", in merito alla definizione della gradualità del rischio e al pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze. L'organo di revisione ha attestato la congruità dell'accantonamento e dello stanziamento del fondo rischi da contenzioso.

ALTRI ACCANTONAMENTI

Il Revisore unico ha verificato che nel risultato di amministrazione è presente un accantonamento pari a euro 90.000 a fronte di un potenziale rimborso di entrate già incassate ma che potrebbero essere oggetto di retrocessione. Non risultano accantonamenti per le società partecipate in perdita né per ulteriori passività potenziali, e non emerge che ne ricorrano i presupposti. In BDAP, i dati riportati nelle tabelle di dettaglio delle risorse accantonate, vincolate e destinate ad investimenti trovano corrispondenza in quelli riportati nei prospetti degli equilibri e del risultato di amministrazione (all'1/1/2020 e al 31/12/2020).

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2020 Accertamenti (a)	Rendiconto 2020 Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	549.408,23	332.658,07	60,55
Tit.1 competenza	1.980.812,02	1.951.252,02	98,51
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	254.936,07	37.499,01	14,71
Tit.3 competenza	1.060.149,61	1.017.500,57	95,98

In ordine al tasso di riscossione del 14,71% dei residui iscritti in conto residui al titolo 3, si osserva parallelamente un'alta efficienza della capacità di riscossione in conto competenza dei residui iscritti allo stesso titolo pari al 95,98 %.

La Sezione rinnova tuttavia la raccomandazione di cui alle deliberazioni n. 29/2018/PRNO e n. 129/2022/PRSE a monitorare il diritto al mantenimento e l'esigibilità delle posizioni datate e vetuste in particolare relative ai residui riconducibili alle sanzioni del codice della strada, mettendo in atto ogni utile azione volta al miglioramento della capacità di riscossione dei residui iscritti in conto residui al titolo anzidetto. Tale richiamo opera, per quanto siano rinvenibili: 1) l'eliminazione a seguito di riaccertamento di partite, iscritte al titolo 3° dell'entrata per euro 133.067,72 per discarichi amministrativi di procedure recupero coattivo sanzioni al codice della strada a seguito accertata inesigibilità delle somme, 2) un parallelo decremento delle mancate riscossioni in termini di valori assoluti nel flusso finanziario 2019/2020 (da euro 279.226,3 al 31/12/2019 a euro 217.437,06 al 31/12/2020), 3) l'elevata incidenza del fondo a garanzia di copertura del rischio dei crediti di dubbia esazione.

Ad ogni buon conto e in senso generale, la Sezione richiama la giurisprudenza costituzionale sul punto, ossia che *“la permanenza in bilancio e la relativa contabilizzazione di un numero rilevante di residui attivi debba trovare adeguata dimostrazione, poichè diversamente il mero riferimento ad un'aggregazione apodittica e sintetica è suscettivo di alterare le risultanze finali dei conti consuntivi, e di riflesso il conto consolidato di tutte le pubbliche amministrazioni, con conseguente pregiudizio della tenuta dei saldi di bilancio nonché delle corrette finalità di coordinamento della finanza pubblica”* (Corte cost., sent. n. 138/2013).

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2020
Fondo cassa finale	3.292.923,76
Anticipazione di tesoreria	0,00
Cassa vincolata	0,00
Indice tempestività dei pagamenti	-1,55

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del Tesoriere. La cassa è valorizzata per euro 3.292.923,76 a fine esercizio; l'Ente non ricorre né all'anticipazione di tesoreria né ad anticipazioni di liquidità. L'indicatore di tempestività dei pagamenti risulta avere valore negativo, ossia attesta che i pagamenti sono stati effettuati con una media di 1,55 giorni di anticipo rispetto alla scadenza delle fatture. Nella sezione di pagina 6 "Sezione I – Gestione Finanziaria Flussi e risultato di cassa /Cassa vincolata e anticipazione di tesoreria" del questionario afferente il rendiconto 2020 l'ente attesta al punto 2.1 che "non ricorre la fattispecie" in ordine all'aggiornamento corretto della giacenza di cassa vincolata al 31/12/2020; l'ente precisa a pagina 3 della relazione dell'organo di revisione che *"La mancanza di una giacenza vincolata al 31/12 è giustificata dal fatto che nell'attivazione delle fonti di finanziamento delle spese l'ente non si è trovato nella situazione di avere erogazioni di somme vincolate anticipatamente rispetto alla spesa sostenuta, cosicché le giacenze del fondo di cassa risultano destinabili alla generalità delle spese dell'ente senza alcun vincolo specifico"*.

Sebbene la consistenza della cassa a fine esercizio sia significativa, quanto alla pretermessa previsione di cassa vincolata, si richiama il precedente della Sezione Veneto (Deliberazione 144/2021/PRSE) volto a "dover raccomandare il rispetto delle principali previsioni normative attinenti ai vincoli di cassa ed alla loro contabilizzazione, in particolare l'articolo 180, comma 3, lettera d) del TUEL, in base al quale l'ordinativo d'incasso deve riportare gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti.- Allo stesso modo, l'articolo 185 del TUEL impone, al comma 2, lettera i), che anche i mandati di pagamento attestino "il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti".- Si richiamano altresì le linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate di cui alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 31/2015/INPR" (cfr. anche Sezione controllo Veneto, Deliberazione n. 167/2020/PRSE).

INDEBITAMENTO

	2020
Debito complessivo a fine anno	3.378.738,80

Il livello di indebitamento dell'Ente rientra inoltre in tutti i parametri e limiti stabiliti dal legislatore. L'Ente dichiara di non avere in essere operazioni di partenariato pubblico-privato e/o di finanza derivata.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminati i questionari sul bilancio di previsione 2020-2022 e sul rendiconto per l'esercizio 2020 del Comune di Nervesa della

Battaglia (TV) e per le ragioni di cui in parte motiva, rinnova quanto esposto nella precedente deliberazione n. 129/2022/PRSE, raccomandando:

- 1) l'applicazione dei corrispondenti principi contabili, in ordine alla valorizzazione della cassa vincolata;
- 2) una verifica costante dell'efficacia nella capacità di riscossione, a seguito di puntuale monitoraggio dell'esigibilità dei residui, stante l'esiguità percentuale di riscossione dei residui attivi di cui al titolo III, con particolare riferimento ai proventi derivanti dalle sanzioni del codice della strada.

Conclude, senza ulteriori osservazioni, l'esame ex articolo 1, comma 166, della legge n. 266/2005 sulla documentazione inerente al rendiconto per l'esercizio 2020 e al bilancio di previsione 2020/2022 del Comune di Nervesa della Battaglia.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'articolo 31 del d. lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Nervesa della Battaglia (TV).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 29 marzo 2023.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

f.to digitalmente Giovanni Dalla Pria

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 17 maggio 2023

Il Direttore di Segreteria

f.to digitalmente Letizia Rossini